

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 luglio 2017.

Revisione dell'accordo di programma per la dismissione dagli usi militari dell'area denominata Ex-Pol del seno di Levante nel Porto di Brindisi - Modifiche delibera n. 143/1999.
(Delibera n. 63/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, che per assicurare la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse autorizza la spesa complessiva di 12.200 miliardi di lire (6.300,774 milioni di euro) per il periodo 1999-2004;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999) che, nel rifinanziare la predetta legge n. 208/1998, prevede, in tabella C, autorizzazioni di spesa per complessive lire 11.100 miliardi di lire (5.732,672 milioni di euro), finalizzate alla prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora FSC) e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Vista la delibera di questo comitato n. 143/1999 con la quale, a valere sull'accantonamento di 100 miliardi di lire (51,646 milioni di euro) riservato alla Regione Puglia con la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 65/99, sono stati destinati 32,5 miliardi di lire (circa 17 milioni di euro) al porto di Brindisi per la realizzazione di opere relative ad interventi di bonifica e sistemazione definitiva dell'area ex POL, al completamento delle strutture di banchinamento Capobianco ed al nuovo deposito della Marina Militare;

Vista la nota n. U0042007 del 9 novembre 2016 del Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti (MIT) e la relativa relazione istruttoria predisposta dalla direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo, con la quale si propone una riprogrammazione dell'importo di circa 17 milioni di euro, di cui alla delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 143/1999, e relativa modifica degli interventi alla luce delle diverse esigenze istituzionali della Marina Militare e funzionali dell'Autorità portuale di Brindisi;

Vista la successiva nota n. U0011466 del 17 marzo 2017 del Capo di Gabinetto del MIT corredata della Relazione istruttoria predisposta dalla competente direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, completa delle schede tecniche dei lavori con i relativi cronogrammi nonché dei verbali, degli accordi e addendum agli accordi intercorsi tra le parti a chiarimento delle modifiche richieste e con la quale sono stati forniti gli elementi richiesti con le note DIPE prot. n. 5316 del 17 novembre 2016 e Ministero dell'economia e finanze prot. n. 3049 del 16 febbraio 2017;


Tenuto conto in particolare che la richiesta di riprogrammazione delle risorse è motivata dalle diverse esigenze istituzionali della Marina Militare e funzionali dell'Autorità portuale, che il costo complessivo degli interventi ammonta a circa 19 milioni di euro mentre le risorse a suo tempo assegnate con la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 143/1999 sono pari a circa 17 milioni di euro e l'eventuale differenza sarà cofinanziata dalla stessa Autorità portuale di Brindisi che è anche soggetto attuatore degli interventi;

Considerato che le risorse di cui alla citata delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 143/1999, per un importo pari a 32,5 miliardi di lire - circa 17 milioni di euro - risultano contabilmente impegnate e vincolate sul bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a favore dell'Autorità portuale di Brindisi, come da decreto n. 940/1813 del 28 marzo 2001, registrato alla Corte dei Conti in data 7 giugno 2002, e che la stessa Autorità portuale di Brindisi - ora Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale che è subentrata, in base all'art. 23 comma 4 del decreto legislativo del 4 agosto 2016, n. 169, «nella proprietà e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso, ivi compresi quelli lavorativi» - si conferma quale soggetto attuatore anche dei lavori oggetto della presente delibera, così come specificato dal MIT con nota prot. n. 19946 del 18 maggio 2017 a chiarimento di espressa richiesta in tal senso formulata dal DIPE con nota prot. n. 2353 del 10 maggio 2017;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 3407-P predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;



Prende atto

che le risorse originariamente assegnate dalla delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 143/1999 al porto di Brindisi per la realizzazione di opere relative ad interventi di bonifica e sistemazione definitiva dell'area ex POL, al completamento delle strutture di banchinamento Capobianco e al nuovo deposito della Marina Militare, pari a 32,5 miliardi di lire - ora € 16.784.849,22 - sono riprogrammate per realizzare opere di riqualificazione e ammodernamento delle infrastrutture portuali della base navale della Marina Militare e di risanamento ambientale area ex POL del Seno di Levante;

che il soggetto attuatore degli interventi di che trattasi è l'Autorità portuale di Brindisi - ora Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale che è subentrata in tutti i rapporti, in base all'art. 23 comma 4 del decreto legislativo del 4 agosto 2016, n. 169;

che le suddette risorse, per un importo pari a 32,5 miliardi di lire - ora € 16.784.849,22 - risultano contabilmente impegnate e vincolate sul 'bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - capitolo di spesa 7260 - a favore dell'Autorità portuale di Brindisi.

Roma, 10 luglio 2017

Il Presidente
GENTILONI SILVERI

Il segretario
LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg. n. prev.
n. 1299

17A07328

DELIBERA 10 luglio 2017.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. Potenziamento e trasformazione della ferrovia circumetnea nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò. Lotto di completamento stazione Monte Po-stazione Misterbianco centro della tratta Nesima-Misterbianco centro. Assegnazione finanziamento e precisazione sulla tratta finanziata dalla delibera n. 62/2011. (Delibera n. 44/2017).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come successivamente modificato e integrato, che all'art. 32:

al comma 1, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'art. 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798», individuandone la dotazione, e ha stabilito che le risorse del Fondo stesso sono assegnate da questo Comitato, su proposta del Mini-

stro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ai commi 2, 3 e 4 ha individuato tipologie d'interventi i cui finanziamenti avrebbero dovuto essere revocati;

al comma 5 ha precisato le modalità d'individuazione dei finanziamenti revocati ai sensi dei precedenti commi 2, 3 e 4;

al comma 6 ha previsto che i citati finanziamenti revocati sarebbero dovuti affluire ad un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (c.d. «Fondo revoche»);

al comma 7 ha previsto che questo Comitato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avrebbe stabilito la destinazione delle risorse affluite al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e s.m.i., che all'art. 1, comma 88, ha previsto, per l'accelerazione degli interventi di realizzazione di linee tranviarie e metropolitane in aree urbane, la revoca, da parte di questo Comitato, dei finanziamenti assegnati a talune tipologie d'interventi, la destinazione delle somme revocate ad in apposita sezione del Fondo istituito ai sensi del citato art. 32, comma 6, del decreto-legge n. 98/2011 e la nuova finalizzazione di tali somme, da parte di questo stesso Comitato, con priorità per la metrotramvia di Milano-Limbiate, e per quelle di Padova e di Venezia;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che all'art. 1, comma 228, ha previsto che il fondo di cui suddetto art. 1, comma 88, sia destinato esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane, per il miglioramento dell'offerta di servizi di trasporto pubblico locale, e che ha assegnato a tale fondo un contributo quindicennale in erogazione diretta di 12,5 milioni di euro a decorrere dal 2016, nonché ulteriori 7,5 milioni di euro per l'anno 2016, 72 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrigere in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti am-

